

b) alle licenze reciproche di cui al paragrafo 1, punto 3, quando i contraenti non sono assoggettati a nessuna restrizione territoriale all'interno del mercato comune per quanto riguarda la fabbricazione, l'utilizzazione e l'immissione in commercio dei prodotti oggetto dell'accordo o per quanto riguarda l'utilizzazione dei procedimenti oggetto di licenze. »

2) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

• 3. Il presente regolamento continua ad applicarsi qualora le quote di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), vengano superate nel corso di due esercizi consecutivi in misura non superiore a un decimo. Qualora anche quest'ultimo limite venga superato, il regolamento continua ad applicarsi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio in cui si è verificato il superamento. »

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 556/89 è così modificato :

1) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

• 2. Il presente regolamento si applica anche

a) agli accordi di cui al paragrafo 1, punto 2, con i quali un'impresa fondatrice ceda ad un'impresa comune il know-how sempreché i prodotti oggetto dell'accordo e gli altri prodotti delle imprese partecipanti che sono considerati analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso non superino nel mercato comune o in una sua parte sostanziale

— in caso di licenza limitata alla produzione, il 20 %

— in caso di licenza riguardante la produzione e la distribuzione, il 10 %

del mercato dell'insieme di tali prodotti ;

b) alle licenze reciproche ai sensi del paragrafo 1, punto 3, quando i contraenti non sono assoggettati a nessuna restrizione territoriale all'interno del mercato comune per quanto riguarda la fabbricazione, l'utilizzazione o l'immissione in commercio dei prodotti oggetto dell'accordo o per quanto riguarda l'utilizzazione delle tecnologie sotto licenza. »

2) All'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

• 3. Il presente regolamento continua ad applicarsi qualora le quote di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), siano superate nel corso di due esercizi consecutivi in misura non superiore ad un decimo. Qualora anche quest'ultimo limite venga superato, il regolamento continua ad applicarsi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio in cui si è verificato il superamento. »

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

2. I regolamenti (CEE) n. 417/85, (CEE) n. 418/85, (CEE) n. 2349/84 e (CEE) n. 556/89 nella versione modificata dal presente regolamento retroagiscono al momento in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'esenzione per categoria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente